



# **Le S.O.A.**

## **(Società Organismi Attestazione)**

---

Versione 4.1 del 01/03/2015

 **EmpULIA**

  
InnovaPuglia™

# Indice

---

Società Organismi Attestazione.....	2
- Che cosa sono le Società Organismi di Attestazione .....	2
- L'Attestazione SOA.....	2
- La valutazione dei requisiti per ottenere una certificazione SOA .....	3
- Durata.....	4
- A che cosa servono .....	4
- Basi Giuridiche .....	6

# Società Organismi Attestazione

---

## Che cosa sono le Società Organismi Attestazione

Sono Società di diritto privato autorizzate dall'AVCP a valutare l'idoneità di un'impresa e a rilasciare un attestato (o certificato) di qualificazione obbligatorio per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00.

## L'attestazione SOA

L'attestazione attesta e garantisce il possesso da parte di un'impresa di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in tema di contratti pubblici di lavori.

I requisiti normalmente richiesti per ottenere la certificazione SOA sono i seguenti:

1. **requisiti di ordine generale**: cittadinanza italiana o residenza in Stato appartenente all'UE, assenza di procedimenti in corso, assenza di violazioni gravi, iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc;
2. **requisiti di ordine speciale**: capacità economico finanziaria, capacità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, adeguato organico medio annuo. Quest'ultimo ordine di requisiti stabilisce le categorie e classifiche che l'impresa può chiedere come qualificazione.

L'Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità ed il merito di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall'impresa prima del rilascio dell'Attestazione SOA; ciò sia attraverso l'accesso a banche dati, sia contattando direttamente l'operatore economico richiedente.

## La valutazione dei requisiti per ottenere una certificazione SOA

**Capacità economica**: sono considerati i valori riportati negli ultimi 5 bilanci(o documenti fiscali depositati) relativi a:

- a. volume d'affari in lavori (che deve risultare almeno pari al 100% della somma degli importi di attestazione richiesti),
- b. attrezzatura specifica e caratteristica dell'attività, sia in ammortamento, in locazione finanziaria o a noleggio più eventuali ammortamenti figurativi (il tutto deve risultare almeno pari al 2% della somma degli importi di qualificazione richiesti),
- c. costo del personale assunto che deve essere, in alternativa: il 15% della somma degli importi di qualificazione richiesti, a condizione che il costo sostenuto per il solo personale operaio sia almeno pari al 40% del costo totale; il 10% della somma degli importi di qualificazione richiesti, se il costo sostenuto per il solo personale tecnico assunto a tempo indeterminato è almeno pari al 80% del costo totale).

**Capacità tecnica**: sono considerate le certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell'impegno con la SOA), secondo i seguenti criteri di giudizio:

- per un valore almeno pari al 90% dell'importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:

- a. almeno un lavoro pari al 40% dell'importo richiesto in ogni singola categoria;
- b. la somma di 2 pari al 55% dell'importo richiesto in ogni singola categoria;
- c. oppure la somma di 3 pari al 65% dell'importo richiesto in ogni singola categoria.

Il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 è un requisito premiante, ma è condizione obbligatoria per accedere a classifiche d'attestazione superiori a € 516.000,00.

- **documentazione presentata**: è analoga a quella utilizzata per l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, quindi, visure camerali (con certificazione antimafia ed eventuale abilitazione per le categorie impiantistiche), certificati di cittadinanza per legali rappresentanti e direttori tecnici, certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare, bilanci (o equivalenti documenti fiscali), titoli di studio, referenze bancarie, certificati di idoneità tecnica, documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre ad una serie di dichiarazioni (requisiti personali e aziendali di ordine generale e speciale) rese su facsimili che ogni SOA predispone in ottemperanza alle direttive dell'AVCP.

## Durata

L'Attestazione SOA ha validità quinquennale (se verificata la sussistenza dei requisiti al terzo anno dal primo rilascio) e viene concessa a seguito di un'istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa.

## A cosa servono

L'Attestazione SOA è legata all'attività aziendale ed alla tipologia di lavori eseguiti dall'impresa durante periodo valutato ai fini istruttori dalla Società Organismo di Attestazione e qualifica l'impresa per categorie di opere e per classifiche di importi.

Le categorie di opere attestabili sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, ecc.). Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati sono 8, identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore in Euro:

I pari a € 258.228,45

II pari a € 516.456,90

III pari a € 1.032.913,80

III-bis pari a € 1.500.000,00

IV pari a € 2.582.284,50

IV-bis pari a € 3.500.000,00

V pari a € 5.164.569,00

VI pari a € 10.329.138,00

VII pari a € 15.493.707,00

VIII per importi illimitati

ed abilitano l'impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, incrementata del 20%.

## Basi Giuridiche

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. *"Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. – *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (aggiornato al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169)"*
- Art. 36/bis D.L. n.223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006.
- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedura di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUCE L. 134 del 30 aprile 2004)
- D.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*.
- D.M. n. 20 del 6 aprile 2001.
- D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. – *"Regolamento sulla qualificazione delle imprese di costruzione"*.
- D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. *"Regolamento di attuazione legge quadro in materia di lavori pubblici"*